



COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR)

AREA TECNICA - URBANISTICA – EDILIZIA - VIGILANZA

Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Patrimonio, Usi Civici – Protezione civile

Via Eleonora d'Arborea n.5 - 09070 San Vero Milis tel. 0783460132 -

e-mail : edilizia@comune.sanveromilis.or.it – PEC: edilizia@pec.comune.sanveromilis.or.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI IN FORMA TRADIZIONALE E NON TRADIZIONALE

Il Responsabile del Servizio
f.to geom. Raimondo Manca

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 09/07/2018, n.24 del 29/07/2019, n.26 del 16/09/2019 e n. 30 del 11/11/2019 **e N° 6 del 17/03/2021**

Dichiarato conforme alla L.R. 14.03.1994 N° 12 artt. 12-13 con determinazione della Direzione Generale dell'Agricoltura – Servizio Territorio Agro-Ambientale e infrastrutture n. 793 prot. 20248 10.10.2022

INDICE ANALITICO

TITOLO I	
Disposizioni generali	Pag. 2
TITOLO II	
Concessione di terreni a pascolo o seminativo. Usi tradizionali	Pag. 4
TITOLO III	
Legnatico	Pag. 14
TITOLO IV	
Usi non tradizionali	Pag. 16
TITOLO V	
Divieti per usi diversi	Pag. 19
TITOLO VI	
Sanzioni	Pag. 19
TITOLO VII	
Norme Finali	Pag. 19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'esercizio degli usi civici nel Comune di San Vero Milis, fa riferimento alle seguenti disposizione generali:
 - L. 16.06.1927 n.1766,
 - R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 *Regolamento di esecuzione della Legge 1766/1927* di riordinamento degli usi civici,
 - Decreto di Accertamento dell'Uso Civico Determinazione RAS Accertamento n. 275 del 24.5.2005 e successivo aggiornamento dell'inventario.
 - D.P.R. 22.08.1972 n°669 *Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*, articoli 6 e 7,
 - L. 14.03.1994 n.12 *Norme in materia di usi civici*.
 - Piano di valorizzazione approvato con deliberazione del .21 del 09/07/2018, n.24 del 29/07/2019, n.26 del 16/09/2019 e n.30 del 11/11/2019
 - Decreto del Presidente della Regione n. 22 del 27.02.2020, pubblicato nel Buras n. 21 del 30.04.2020 di approvazione del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di San Vero Milis;
 - Piano Urbanistico del Litorale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 24/06/2014 e n. 3 del 10.01.2019
 - P.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2019 e n.4 del 23.04.2020;
 - D.lgs n. 42/2004 Codice Urbani
 - Costituzione, in particolare articoli 9 e 42.
 - Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 1 **Finalità**

1. Il presente Regolamento, disciplina le condizioni d'uso, godimento e fruizione degli usi civici da parte degli abitanti residenti nel Comune di San Vero Milis.
2. Mira a:
 - a. Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di San Vero Milis;
 - b. Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici;
 - c. Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli;
 - d. Prevedere il pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese generali di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e servizi necessari alla fruizione, uso e godimento dei beni.
 - e. Disciplinare l'esercizio delle **forme tradizionali** di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del demanio civico (da questo momento Bene civico e/o terre civiche), alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;
 - f. Disciplinare le forme di utilizzazione dei beni civici in **forma non tradizionale**, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
 - g. Normare gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
 - h. Disciplinare le modalità di contestazione delle infrazioni e di irregolarità delle sanzioni, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

Art. 2 **Titolarità degli usi civici**

1. Al godimento dei beni civici e delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Art. 3 **Competenze degli organi**

1. I compiti di gestione dei territori comunali soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile del servizio usi civici come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.
2. Spettano al Consiglio comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Art. 4 **Oggetto del Regolamento**

1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprende:
 - 1.1 il godimento in natura di:
 - a) le acque destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali, non comprese nell'acquedotto comunale.

- b) il pascolo erratico.
- c) i terreni da concedersi a coltura.
- d) la legna dei boschi comunali (legnatico).

- 1.2 le forme di utilizzazione non tradizionale, sono in via esemplificativa e non esaustiva:
- a) Gestione aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
 - b) Gestione di posti di ristoro e strutture ricettive.
 - c) Gestione di zone attrezzate di sosta per escursionisti.
 - d) Gestione punti di sosta per il turismo equestre.
 - e) gestione attività turistiche: campeggio, stabilimento balneare
 - g) concessione di aree per attività economiche coerenti con la vocazione del territorio (attività agro –zootecniche, alveari, minicaseifici ecc.)
 - h) Sviluppo del turismo sostenibile e attività agricole nelle aree naturali, nella quale si collocano i terreni oggetto del presente regolamento, e caratterizzati da una straordinaria concentrazione di risorse naturalistiche e ambientali, confermata dalla istituzione dei seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:
 - 1) Stagni di Putzu Idu " Salina Manna e Pauli Marigosa" codice SIC ITB030038;
 - 2) " Stagno di Sale' e Porcus" codice SIC ITB03003;
 - 3) Stagno di Sale' e Porcus" codice ZPS ITB 034007;
 - 4) Is Arenas" codice SIC ITB 032228.
 - i) altre iniziative, anche di natura economica, da parte di privati e/o associazioni che non risultino incompatibili dal punto di vista ambientale, con gli usi sopracitati,

Art. 5

Controlli amministrativi e giurisdizionali

1. Il Comune gestisce gli usi civici e vigila sul corretto uso, attraverso i propri organi amministrativi nel rispetto delle competenze definite dal D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e, per il controllo si avvale del personale e delle istituzioni preposti al controllo del territorio.
2. L'inosservanza delle disposizioni o prescrizioni contenute nel regolamento e nelle concessioni possono determinare l'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.
3. Nei casi di maggiore gravità, il Comune segnala le inosservanze all'Assessore regionale competente in materia di usi civici.

Art.6

Annata agraria

1. Ai fini del presente regolamento, l'annata agraria si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II

CONCESSIONE DI TERRENI A PASCOLO O A COLTURA – USI TRADIZIONALI

Art.7

Canone

1. Per la concessione degli usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio Usi Civici.
2. Il Canone è soggetto a revisione annuale su base ISTAT
3. La determinazione del canone scaturisce dal piano economico-finanziario relativo ai costi di gestione e manutenzione dei beni del demanio civico.

Art.8

Requisiti per il diritto alla concessione per utilizzazioni tradizionali

1. I requisiti generali che i richiedenti la concessione di terreni comunali per usi tradizionali (pascolo e coltura) sono i seguenti:
 - a) avere la maggiore età e non aver superato i 67 anni.
 - b) essere agricoltore attivo, coltivatore diretto coi requisiti di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203, imprenditore agricolo a titolo principale, reddito prevalente proveniente dall'attività agricola ai sensi della legge 9.5.1975 n.153 art. 12;
 - c) essere residenti e avere dimora fissa nel Comune di San Vero Milis;
 - d) insussistenza di morosità per le concessioni in essere

Art.9

Limite di superficie concedibile per utilizzazioni tradizionali

1. La richiesta può essere formulata per uno o più lotti messi a bando.
2. Il limite massimo di superficie per ciascun lotto è stabilito in mq 100.000.
3. Nel caso di richiesta di più lotti la superficie complessiva non potrà essere superiore a 80.000 mq.
4. Nel caso di richiesta di un solo lotto, il richiedente avrà precedenza rispetto ad altri che avranno richiesto più lotti.
3. I lotti sono delimitati come segue:

LOTTO N°	LOCALITA'	FOGLIO	MAP.LE	MAPPALE ORIGINARIO	SUP. Ha	USO	ZONA URB	NOTE
1	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
2	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
3	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
4	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
5	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
6/a	SU PARDU	16	2440	246	01.50.00	PASCOLO	G2	
6/b	SU PARDU	16	2440	246	01.50.00	PASCOLO	G2	
7	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
8	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	E1	
9	SU PARDU	16	2440	246	03.03.00	PASCOLO	E1	
10	SU PARDU	16	2440	246	03.09.00	PASCOLO	E1	
11	SU PADRIGHEDDU	17	2389 (parte)	1	03.17.00	PASCOLO	E1 - H1	
12	SU PADRIGHEDDU	17	2291 - 2389 (parte)	1	02.40.00	PASCOLO	E1 - G4	
1	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.12.00	SEMINATIVO	E5	RIFERIMENTO alla tavola A-B-C integrativa del Piano di Valorizzazione
2	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.87.50	SEMINATIVO	E5	
3	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.04.00	SEMINATIVO	E5	
4	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.75.00	SEMINATIVO	E5	

5	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.95.50	SEMINATIVO	E5
6	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.07.00	SEMINATIVO	E5
7	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.25.60	SEMINATIVO	E5
8	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.02.90	SEMINATIVO	E5
9	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.07.50	SEMINATIVO	E5
10	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.75.00	SEMINATIVO	E5
11	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.43.00	SEMINATIVO	E5
12	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.43.00	SEMINATIVO	E5
13	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.08.00	SEMINATIVO	E5
14	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.02.00	SEMINATIVO	E5
15	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.34.00	SEMINATIVO	E5
16	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.19.50	SEMINATIVO	E5
17	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.38.70	SEMINATIVO	E5
18	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.08.30	SEMINATIVO	E5
19	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.04.50	SEMINATIVO	E5
20	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.88.50	SEMINATIVO	E5
21	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.75.50	SEMINATIVO	E5
LOTTO N°	LOCALITA'	FOGLIO	MAP.LE	MAPPALE ORIGINARIO	SUP. Ha	USO	ZONA URB
22	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.28.00	SEMINATIVO	E5
23	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.73.00	SEMINATIVO	E5
24	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.79.00	SEMINATIVO	E5
25	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.73.50	SEMINATIVO	E5
26	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.63.00	SEMINATIVO	E5
27	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.69.00	SEMINATIVO	E5
28	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.50.00	SEMINATIVO	E5
29	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.11.00	SEMINATIVO	E5
30	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.61.00	SEMINATIVO	E5
31	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.71.00	SEMINATIVO	E5
32	MESU E' TURRIS	23	1269	2	04.00.00	SEMINATIVO	E5
33	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.77.50	SEMINATIVO	E5
34	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.87.00	SEMINATIVO	E5
35	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.66.00	SEMINATIVO	E5
36	MESU E' TURRIS	23	1269	2	03.44.00	SEMINATIVO	E5
37	MESU E' TURRIS	24	624	14	03.71.82	SEMINATIVO	E5
38	MESU E' TURRIS	24	624	14	01.99.30	SEMINATIVO	E5
39	MESU E' TURRIS	24	624	14	03.11.60	SEMINATIVO	E5
40	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.41.00	SEMINATIVO	E5
41	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.07.00	SEMINATIVO	E5

42	MESU E' TURRIS	23	1269	2	03.22.00	SEMINATIVO	H3	
43	MESU E' TURRIS	23	1269	2	03.54.00	SEMINATIVO	H3	
44	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.93.00 (UTILIZZ. 0,84)	SEMINATIVO	H3	superficie Ha 1,65; utilizzabile 0,84
45	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.03.50	SEMINATIVO	H3	
46	PITZOLU	34	2	2	05.23.60	PASCOLO	E3	
47	ZERREI	35	28	28	00.96.05	SEMINATIVO	E3	
48	ZERREI	35	29	29		SEMINATIVO	E3	
49	IS BENAS	36	2		03.10.40	SEMINATIVO	E3	
50	IS BENAS	36	2		03.10.40	SEMINATIVO	E3	
51	S'ANEIGHEDDA	38	355	12	08.20.00	SEMINATIVO	H3	
52	S'ANEIGHEDDA	38	370	7	05.80.00	SEMINATIVO	H3	
53	S'ANEIGHEDDA	38	370	7	00.52.00	SEMINATIVO	H3	
54	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.85.00	SEMINATIVO	H3	
55	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.79.00	SEMINATIVO	H3	
56	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.78.00	SEMINATIVO	H3	
57	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.67.00	SEMINATIVO	H3	
LOTTO N°	LOCALITA'	FOGLIO	MAP.LE	MAPPAL E ORIGINARIO	SUP. Ha	USO	ZONA URB	
58	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.20.00	SEMINATIVO	H3	
59	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.51.00	SEMINATIVO	H3	
60	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.05.00	SEMINATIVO	H3	
61	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.10.22	SEMINATIVO	H3	
62	S'ANEA MANNA	39	67	67	08.35.00	SEMINATIVO	H3	
63	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.48.00	SEMINATIVO	H3	
64	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.20.00	SEMINATIVO	H3	
65	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.58.00	SEMINATIVO	H3	
66	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.45.00	SEMINATIVO	H3	
67	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.70.00	SEMINATIVO	H3	
68	S'ANEA MANNA	39	67	67	05.55.00	SEMINATIVO	H3	
69	S'ANEA MANNA	39	67	67	03.70.00	SEMINATIVO	H3	
70	S'ANEA MANNA	39	67	67	07.17.00	SEMINATIVO	H3	
71	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.60.00	SEMINATIVO	H3	
72	S'ANEA MANNA	39	67	67	06.13.00	SEMINATIVO	H3	
73	S'ANEA MANNA	39	67	67	08.85.00	SEMINATIVO	H3	
74	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.90.00	SEMINATIVO	H3	
75	S'ANEA MANNA	39	37	67	01.05.00	SEMINATIVO	H3	
76	S'ANEA MANNA	39	37	67	02.20.00	SEMINATIVO	H3	
77	S'ANEA MANNA	39	37	67	03.79.00	SEMINATIVO	H3	

78	S'ANEA MANNA	39	67	67	03.75.00	SEMINATIVO	H3	
79	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.70.00	SEMINATIVO	H3	
80	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.42.00	SEMINATIVO	H3	
81	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67	03.30.00	SEMINATIVO	H3	
82	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67	04.00.00	SEMINATIVO	H3	
83	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67	01.85.00	SEMINATIVO	H3	
84	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67	06.75.00	SEMINATIVO	H3	
85	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.16.00	SEMINATIVO	H3	
86	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.00.00	PASCOLO	H3	
87	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.00.00	PASCOLO	H3	
88	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.00.00	PASCOLO	H3	
89	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.00.00	PASCOLO	H3	
90	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67 - 257	02.50.00	PASCOLO	H3	
91	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67 - 257	02.50.00	PASCOLO	H3	
LOTTO N°	LOCALITA'	FOGLIO	MAP.LE	MAPPALE ORIGINARIO	SUP. Ha	USO	ZONA URB	
92	S'ANEA MANNA	39	257 - 258	67 - 257	06.00.00	PASCOLO	H3	Il lotto è stato ridotto da 10 a 6 ha in quanto una parte è occupata dal crossodromo
93	S'ANEA MANNA	39	67-259-260-261-300-312-313314	67-259-260-261-300-312-313314	10.00.00	PASCOLO	H3	
94	S'ANEA MANNA	39	67	67	05.03.00	SEMINATIVO	H3	
95	SU BASTIONARIU	49	145	145	01.05.30	SEMINATIVO	E2	
96	CUCCURU MANNU	50	32 - 34	1	06.70.00	SEMINATIVO	H2	
97	SU SEGADROSCIU	53	212	75	01.77.40	SEMINATIVO	E3	

USO NELLE VARIE LOCALITA'

Località	Superficie massima dei lotti e destinazione da P.d.V	note e vincoli
Mes'e Turrìs	variabile tra 4 e 5 ettari in relazione ai lotti Foglio 23 e 24 Tavola 20 del P.d.V	Usò Tradizionale compatibilmente con i vincoli appresso specificati. Zona SIC Bene paesaggistico normato ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera c) e h) del PPR - Campi dunari e zone di interesse faunistico D.lgs 42/2004 art. 143 Aree percorse da incendio anno 2014 (vedi mappe)
	massimo 10 ettari	Usò tradizionale

S'Anea Manna S'Aneighedda	Foglio 39 Foglio 38 Tavola 20 del P.d.V	Bene paesaggistico normato ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera c) e h) del PPR - Campi dunari e zone di interesse faunistico Zona E3 -
Su Pardu Su Pardigheddu	massimo 3 ettari foglio 16 foglio 17 Tavola 21 del P.d.V	Uso esclusivo pascolo - Divieto di aratura Destinazione Urbanistica a attività sportiva – Zona G2
Is Benas	Foglio 36 mappale 1 e 2 – Tavola 20 - Tavola 3 del P.d.V	Uso tradizionale Bene paesaggistico normato ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera h) del PPR - zone di interesse faunistico
Su Segadrosciu	Foglio 53 mappale 212 Tavola 20 - Tavola 3 del P.d.V	Uso tradizionale
Cuccuru Mannu	Foglio 50 mappale 32 e 34	Uso tradizionale
Su Bastionariu	Foglio 49 mappale 145	Uso tradizionale
Pitzolu	Foglio 34 mappale 2	Uso tradizionale
Zerrei	Foglio 35 mappale 28-29	Uso tradizionale
Is Benas	Foglio 36 mappale 2	Uso tradizionale

Art.10

Bando per assegnazione, graduatoria e Priorità nelle concessioni

- L'assegnazione dei beni civici, avviene mezzo di bandi pubblici o in generale attraverso procedure di evidenza pubblica in ragione dei rispetti dei principi di pari opportunità, rotazione, trasparenza.
- I requisiti generali per poter accedere all'assegnazione degli usi civici, sono quelli individuati nel precedente articolo 8, con i seguenti ulteriori elementi di dettaglio valutati nel seguente ordine:
 - età del richiedente;
 - garanzia occupazionale;
 - patrimonio fondiario del richiedente, desumibile dal fascicolo aziendale o dalla dichiarazione ISEE in corso di validità;
 - valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive collaterali;
 - titolo professionale
- La graduatoria nell'assegnazione viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

Elementi ponderali per la formazione delle graduatorie

ELEMENTI FATTORE PONDERALE	Punteggio massimo
A: ETA'	PUNTI 50
B: GARANZIA OCCUPAZIONALE	PUNTI 30
C: ATTIVITA' ECONOMICA COLLATERALE	PUNTI 10
D: PATRIMONIO FONDIARIO	PUNTI 5
E: COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO ALL'INPS	
- O IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	PUNTI 5

Sub-criteri per l'assegnazione dei punteggi

A	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	
	CRTITERI E SUBCRITERI	PONDERAZIONE P.TI MAX
A.1	ETA	50
A.1.1	Sarà attribuito il punteggio max qualora il richiedente o i 2/3 dei richiedenti (della società o cooperativa) possiedano una età media minore o uguale a 25 anni	50
A.1.2	Sarà attribuito il punteggio min pari a 5 qualora il richiedente o i 2/3 dei richiedenti (della società o cooperativa) possiedano una età media maggiore o uguale di 65 anni	5
B.2	GARANZIA OCCUPAZIONALE	30
B.2.1	Sarà attribuito il punteggio max qualora il N° di addetti previsti nell'attività sia uguale o superiore a 3 unità lavorative	20
B.2.2	Sarà attribuito il punteggio ulteriore qualora tra gli addetti previsti nell'attività sia impiegata Manodopera femminile	5
B.2.3	Sarà attribuito il punteggio ulteriore qualora tra gli addetti previsti nell'attività siano impiegate Categorie protette o svantaggiate	3
B.2.4	Sarà attribuito il punteggio ulteriore qualora tra gli addetti previsti nell'attività siano impiegati lavoratori ultra 50enni	2
C.3	ATTIVITA ECONOMICA COLLATERALE	10
C.3.1	Sarà attribuito un ulteriore punteggio qualora il richiedente dovesse prevedere la valorizzazione di attività produttive collaterali e di trasformazione dei prodotti e dell'attività prevista nel fondo	10
D.4	PATRIMONIO FONDIARIO	5
D.4.1	Sarà attribuito il valore max di punti 5 a coloro che non possiedono in proprietà terreni o sono titolari di contratti di affitto o di comodato d'uso di terreni agricoli	5
E.5	COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO ALL'INPS O IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	5
E.5.1	Sarà attribuito il valore di punti 5 a coloro che alla data di partecipazione al bando siano in possesso del titolo di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPS iscritto INPS o di "Imprenditore agricolo professionale" (IAP) o a coloro che abbiano dichiarato in sede di bando di voler acquisire il titolo di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSI o di "Imprenditore agricolo professionale" (IAP) nei termini specificati nel presente regolamento.	5

4. L'attribuzione dei punteggi intermedi tra il punteggio massimo e quello minimo relativi ai sub-criteri A.1.1.e A.1.2., sarà effettuata mediante interpolazione lineare.
5. I punteggi relativi ai sub-criteri B.2.1., B.2.2, B.2.3 e B.2.4 potranno essere attribuiti fino all'ottenimento massimo di 30 punti, qualora il concorrente possieda i requisiti previsti.
6. In caso di parità nel punteggio ottenuto tra i concorrenti partecipanti, a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nella tabella di cui sopra, si darà precedenza rispettivamente:
 - a coloro che possiedono l'età inferiore;
 - ai vecchi assegnatari che abbiano presentato in sede di bando proposte migliorative continuative, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento;
 - alla data di presentazione della domanda di protocollo;
 - In casi di ulteriore parità si procede al sorteggio;
 - Qualora ci fossero lotti in esubero, si può procedere ad una seconda assegnazione con i criteri di cui al presente articolo;
7. Si precisa che qualora i partecipanti appartengano a cooperative/società etc., l'età sarà calcolata dalla media aritmetica delle età dei 2/3 dei soci, aventi minore età e che per l'età si farà riferimento

all'età anagrafica posseduta dal concorrente al momento della partecipazione al bando come valore assoluto, mentre non saranno tenuti in considerazione i mesi successivi al compimento dell'età.

Art.11

Durata della concessione per uso tradizionali e riserva d'esercizio

1. la durata della concessione ordinaria è stabilita in anni uno per gli usi di cui all'art 4 del presente regolamento;
2. è consentita la concessione per un periodo massimo di anni 10 nei casi di riserva d'esercizio in favore dei soggetti titolari del diritto d'uso civico come definiti dall'art. 2 della legge regionale 12/1994 e dell'art. 2 del presente regolamento.
3. la durata della riserva d'esercizio è determinata con delibera del consiglio comunale adottata con maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'allegato al Decreto n. 953 /DEC A del 31.07.2013 e dell'espletamento della procedura amministrativa stabilita ai punti 6.1.3 e seguenti del medesimo Decreto.
4. La riserva d'esercizio è sempre a favore dei soggetti individuati nei provvedimenti di accertamento Commissariali o regionali quali titolari degli usi civici tradizionali su medesimi terreni;
5. La riserva d'esercizio è concedibile a titolo oneroso, e le somme da essa derivanti sono iscritte in apposito capitolo del bilancio e destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche;

Art.12

Divieti

1. È fatto divieto costruire opere che presentino caratteristiche di inamovibilità quali:
 - stalle, ovile o porcilaie e simili;
 - silos o depositi per mangimi;
 - ricoveri attrezzi;
 - pozzi e/o impianti fissi di canalizzazione di acque per l'irrigazione dei fondi o abbeveraggio di animali;
 - serre stabili o edifici per la produzione o conservazione dei prodotti;
2. I progetti di miglioramento fondiario, devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale e soggetti ad autorizzazione regionale. Per le eventuali migliorie realizzate, al termine della concessione non verrà corrisposta alcuna indennità. **IN OGNI CASO TUTTE LE OPERAZIONI REALIZZATE SONO A TOTALE CARICO DEL CONCESSIONARIO E A TERMINE DELLA CONCESSIONE VENGONO ACQUISITE NEL DEMANIO CIVICO.**

Art.13

Revoca delle concessioni

1. La concessione viene revocata nei seguenti casi:
 - subaffitto a terzi;
 - cessazione dell'attività per almeno anni uno;
 - perdita dei requisiti di concessione previsti dal presente regolamento;
 - mancato pagamento del corrispettivo annuale.
2. La revoca determina l'acquisizione al demanio civico delle infrastrutture eventualmente esistenti.

Art.14

Modalità di pagamento del corrispettivo.

1. Per la riscossione delle entrate relative agli usi civici si rinvia alla disciplina prevista dal Regolamento per le entrate patrimoniali.
2. I concessionari verseranno alle scadenze previste dal contratto di concessione. Il pagamento è annuale ed è effettuato prima dell'inizio dell'annata agraria di cui all'art. 6.

Art.15

Divieti per i concessionari

1. È fatto divieto:
 - utilizzo dei terreni per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso;
 - di cessione del lotto a terzi;
 - di installare recinzioni permanenti tra i lotti assegnati;
 - di tagliare piante quali a titolo esemplificativo carrubo, leccio, olivastro, quercia da sughero, macchia mediterranea;
 - frazionare il fondo.
2. Sono fatte salve le singole autorizzazioni.
3. È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque, delle opere d'arte esistenti, dei muri etc.
4. È vietata tassativamente la sub-concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo. È vietato, altresì, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi.
5. Sono escluse dalla concessione eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Art.16

Domanda

1. La richiesta di assegnazione dei lotti del demanio civico, mediante concessione, deve essere presentata al Comune con le modalità di seguito specificate, e che saranno evidenziate nel bando pubblico.
2. La richiesta di concessione deve essere redatta su apposita modulistica resa disponibile dal Servizio Usi Civici contenente i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA, se trattasi di persona giuridica, il luogo di residenza, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dati catastali con i quali possa essere chiaramente individuato il terreno;
 - b) la richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.
3. Il contratto non può essere tacitamente rinnovato a scadenza, ma si dovrà ricorrere a nuova procedura di assegnazione, con la stessa procedura della concessione (art. 16 L.R. 12 marzo 1994)
4. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.
5. Il Comune, nell'esclusivo interesse della collettività, qualora ne ravvisi una maggiore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici, dandone preavviso al concessionario di giorni 30 (trenta) e senza che questi possa vantare alcun diritto o pretendere alcun risarcimento.
6. Il concessionario nell'arco temporale di validità della concessione non potrà variare l'ordinamento culturale previsto;
7. L'eventuale variazione dell'ordinamento culturale, laddove ammissibile nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica, di natura urbanistica, naturalistica (SIC o Zps) o di natura idrogeologica (PAI) eventualmente gravanti sul fondo, dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione del

Comune previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna (art. 17 L.R. 12/94) se la variazione interessa un mutamento di destinazione dei beni civici.

8. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
 - la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - gli interessi della collettività;
 - il non frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
9. Le concessioni verranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna.

Art.17

Mancata coltivazione

1. In relazione alla riserva d'esercizio con concessione pluriennale, il Comune ha la facoltà di revocare la stessa in caso di mancata coltivazione o non utilizzo dei fondi da parte dell'assegnatario, nel termine di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto/concessione ed in tal cosa si riserva la facoltà di assegnarli ad altri interessati.

Art.18

Decesso del concessionario

1. Il decesso del concessionario o lo scioglimento di una società concessionaria, comporta la decadenza della concessione.
2. È riconosciuto il diritto di prelazione e subentro, nel caso di concessionario persona fisica, al coniuge e ai soggetti legati da un rapporto di parentela con il concessionario fino al 3^a (terzo) grado purché abbiano i requisiti previsti per l'assegnazione stabiliti dal presente regolamento.
3. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro gg. 30 (trenta) dal manifestarsi delle cause di cui al comma 1.
4. Poiché la concessione può essere disposta anche a favore di Società costituite da soci residenti, lo scioglimento della società comporta la decadenza della concessione al pari delle modifiche dell'assetto societario non preventivamente assentite.

Art.19

Indirizzi produttivi

1. I concessionari si obbligano a seguire le direttive del Servizio Usi Civici sugli indirizzi produttivi, le colture, la sistemazione dei terreni per un miglioramento della produttività e il rispetto dell'ambiente.
2. Gli indirizzi produttivi in ogni caso non possono essere difformi dal vigente piano di valorizzazione delle terre civiche, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero essere apportate con lo stesso iter autorizzativo previsto dalla L.R. 12/1994.

Art.20

Interesse pubblico

1. La concessione è soggetta a revoca, senza ulteriore formalità, per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, fatto salvo il caso dell'improrogabilità, necessità ed urgenza è disposta a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva.
3. Al concessionario non è dovuto alcun indennizzo per gli eventuali miglioramenti sussistenti e autorizzati, in quanto essi sono di diritto acquisiti al demanio civico.

Art.21

Termini di richiesta

1. Il Responsabile del Servizio Usi Civici pubblica annualmente, in assenza di riserva d'esercizio, un avviso pubblico contenente il numero dei lotti disponibili e gli eventuali vincoli di destinazione.

Art.22

Novellame ceppi e alberi

1. Il richiedente dovrà curare, nel proprio lotto, tanto nei tratti di aratura come in quelli a pascolo, il novellame crescente sui ceppi degli alberi tagliati o comunque abbattuti, dovrà avere cura che non sia danneggiato nel suo sviluppo dagli animali o dalla mano dell'uomo. Il concessionario risponderà direttamente delle infrazioni su esposte.

Art.23

Vincoli

1. Nella coltivazione dei terreni comuni dovranno sempre osservarsi le disposizioni sul vincolo forestale o idrogeologico. Nei terreni rimboschiti la coltura agraria è vietata.
2. Nei terreni percorsi da incendio si applicano le norme di polizia forestale e la coltura agraria è in ogni caso vietata.
3. I concessionari di terre civiche si obbligano al rispetto di tutti i vincoli esistenti e futuri e non potranno ottenere alcuna indennità per le restrizioni da esso derivanti in relazione all'uso agricolo dei fondi o degli altri usi consentiti.

TITOLO III LEGNATICO

Art.24

Bisogni dei residenti

1. L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capo famiglia di ogni singola unità abitativa (per unità abitativa è da intendersi un'unità immobiliare cui corrisponda un identificativo catastale univoco) ovvero, all'interno della stessa unità abitativa non frazionata in catasto, dal titolare dell'abitazione e dal capofamiglia di un nucleo distinto a condizione che quest'ultimo sia composto almeno da capofamiglia e coniuge e/o figli. Il capofamiglia si fa garante del diritto di godimento degli usi civici di tutti i propri familiari. In sua sostituzione, se ne fa garante un qualunque membro maggiorenne del nucleo familiare.

Art.25

Sospensione concessione

1. Al fine di attuare al meglio le disposizioni di cui alla presente disciplina, per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Municipale e/o del C.F.V.A della Sardegna competente per territorio, si riserva la facoltà e il diritto di sospendere la concessione del godimento del legnativo a chiunque produca danni ai terreni comunali ed al suo soprassuolo.

Art.26

1. Per l'esercizio del diritto di Uso Civico del legnativo l'Amministrazione Comunale approva la lista di carico degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione del Comune di San Vero Milis.
2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.
3. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località del prelievo, la data del prelievo.

Art.27